



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 71 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 926/16 del 08.04.2016 emessa nel giudizio SPADARO LUCIANO e SPADARO SALVATORE contro il Comune di TAORMINA.
---	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati	n. 20	Presenti	n. 10
In carica	n. 20	Assenti	n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 14° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 926/16 del 08.04.2016 emessa nel giudizio SPADARO LUCIANO e SPADARO SALVATORE contro il Comune di TAORMINA.

Premesso che i Sigg. SPADARO LUCIANO e SPADARO SALVATORE hanno citato il Comune di TAORMINA, proponendo ricorso per il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, Smart tg. CV361RL, in data 28.12.2014 derivati dalla caduta di calcinacci dall'immobile di proprietà dell'Ente (edificio sede della ex Pretura) ;

che in data 21/02/2017, prot. com.le n. 3881, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 926/16 - R.G. n. 3591/2015 – dell' 08.04.2016, depositata in cancelleria il 18.04.2016, con cui il Giudice del Tribunale di MESSINA

a) ha accolto la domanda dei Sigg. SPADARO LUCIANO e SPADARO SALVATORE riconoscendo la responsabilità del Comune per l'evento dannoso;

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento del risarcimento del danno materiale liquidato in complessivi 890,00 oltre interessi legali dal 04/11/2015 fino al suo effettivo soddisfo

c) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 363,00 oltre 15% ex art. 14 L.P., CPA e IVA come per legge;

Considerato che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le somme da rifondere ai Sigg. SPADARO LUCIANO e SPADARO SALVATORE ammontano complessivamente ad € 1.393,90, sulla base della seguente specifica:

▶ spese di lite previste in sentenza	€	300,00
▶ spese generali 15% (su € 300,00)	€	45,00
▶ C.P.A. 4% (su € 345,00)	€	13,80
▶ Iva 22% (su € 358,80)	€	78,94
▶ spese documentate	€	63,00
danni materiali	€	890,00
interessi su danni materiali	€	3,16

totale complessivo € 1.393,90.

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai

regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- > la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- > la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

- > i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- > nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, in favore dei Sigg. SPADARO LUCIANO e SPADARO SALVATORE ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 1.393,90 scaturente dalla sentenza esecutiva del Giudice del Tribunale di MESSINA n. 2.609/16 del 14.10.2016, depositata in Cancelleria il 14.10. 2016;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.

IL SINDACO
Dott Eligio Giardina





N. 926/16 R. G. *Contenuto*
N. 3591/15 R.A.C.
N. 4251/16 C. C. R.
N. R. G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI MESSINA
SEZIONE CIVILE

STUDIO LEGALE
Avv. GIUSEPPE BIONDO
Via Dogali, 50 - 98031 MESSINA
Tel. 090 718021 - Fax 090 9431898
Via C. Battisti, 50 - Tel. e Fax 0942 28143
98030 CASTELMOLA (ME)

Il Giudice di Pace, Dr. Corrado GIARDINELLA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n° 3591/15 di R.G., promossa da:

Sigg. SPADARO LUCIANO, cod. fisc. SPDLCN80R29Z126Z, e SPADARO SALVATORE,
cod. fisc. SPDSVT39H09G234C, entrambi residenti in Castelmola (ME), elettivamente domiciliati
in Messina alla via Dogali, n° 50, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe BIONDO, cod. fisc.
BNDGPP66C07F158M, che li rappresenta e difende come da delega in atti PARTE ATTRICE

CONTRO

COMUNE DI TAORMINA, cod. fisc. 00299100834, in persona del Sindaco pro tempore, corrente
perla carica in Taormina al c.so Umberto, n° 217 - palazzo di Città

PARTE CONVENUTA - CONTUMACE

Oggetto: Risarcimento danni da cose in custodia.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE ATTRICE

Che l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace designato, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
voglia:

I) Ritenere e dichiarare che i danni subiti dagli attori alla propria autovettura (Smart tg. CV361RL)
in data 28 dicembre 2014, sono stati causati dal distacco di calcinacci provenienti dall'edificio ove
era ubicata l'ex Pretura del Comune di Messina, a causa della cattiva manutenzione dello stabile di
cui è proprietario il Comune convenuto;

II) Conseguentemente condannare il Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore, al
pagamento dei danni materiali subiti dall'autovettura degli attori, quantificandoli in € 807,00 o
nell'importo maggiore o minore che verrà determinato in corso di causa (sempre nell'ambito di

competenza dell'Ill.mo Sig: Giudice di Pace adito, oltre il deprezzamento del mezzo;

II) Condannare il Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di lite.

* * *

Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 co. 1 n. 4 c.p.c. così come novellato dall'art. 45 co. 17 L. n° 69/09.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice evocava in giudizio l'ente convenuto, quale proprietario dell'edificio posto alla via Roma all'altezza del civ. 21, dal quale, a suo dire, in data 28/12/14, cadevano dei calcinacci che colpivano la propria autovettura tg. CV361RL, causando danni come quantificati in domanda, assegnando le conclusioni riportate.

Preliminarmente deve dichiararsi, ex art. 291 c.p.c., la contumacia dell'ente convenuto vista la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e la mancata costituzione e comparizione in giudizio nelle forme e nei termini di legge.

Nel merito, assume rilevanza l'espletata prova per testi, i testi sigg. Giamboi Roberto e Capotto Emanuele, sulla cui attendibilità non è dato muovere alcuna censura.

Il primo ha riferito di aver assistito all'evento in quanto "(...) *mi poiché abito poco lontano dal luogo in cui si sono verificati i fatti di causa*", aggiungendo che "(...) *quel giorno transitavo in via Roma quasi all'altezza di una topografia ivi posta*".

Il predetto ha, quindi, proseguito dichiarando che "*Ricordo di aver visto un'autovettura archeggiata sul margine sinistro e, vedevo lì una persona che conosco, mi sono fermato a chiedere cosa fosse successo. Ho appreso che dall'immobile sottostante p.zza IX Aprile, denominato Circolo del forestiero, diventato poi ex Pretura oggi, erano caduti calcinacci a ridosso dell'autovettura. Apprendevo dai presenti che l'autovettura era in transito al momento della caduta dei calcinacci. Ebbi a constatare, infatti, che tale autovettura c'erano i segni di quanto mi avevano riferito*".

Il teste ha, inoltre, precisando che "*Ricordo che l'autovettura predetta era una Smart e vidi danneggiamento del tetto panoramico*".

Dello stesso tenore è la dichiarazione dell'altro teste che ha dichiarato di aver assistito all'evento in quanto "(...) *mi trovavo con la mia famiglia a transitare sulla via Roma all'altezza del cancello della tipografia Vasta*".

Il predetto proseguiva dichiarando che "*Mi precedeva una Smart scura che si era fermata perché erano caduti dei calcinacci da un immobile vicino. Ricordo che l'autovettura era stata*

colpita dai calcinacci sul tetto panoramico e ho riscontrato calcinacci a terra sul lato guida”.

Il testa ha, quindi, affermato che “(...) ho tolto i calcinacci da terra e il conducente della Smart spostò la macchina spostandola sul lato sinistro. Ciò consentì il transito della mia autovettura in quanto poi mi allontanai da quel posto”.

Le circostanze riferite, trovano ulteriore conferma nell’articolo di stampa del 11/01/2015 in cui l’autore registra l’evento della caduta dei calcinacci su un autovettura e il grave stato di degrado dell’immobile di proprietà dell’ente convenuto, così attestando la piena ed esclusiva responsabilità del predetto ente, quale responsabile esclusivo nella causazione dell’evento stesso, per aver omesso al proprio onere di custodia della cosa in sua proprietà.

Infatti, proprio per il grave stato di degrado dell’immobile, riconosciuto nell’indicato articolo giornalistico dall’assessore ai LL. PP. del Comune convenuto, certamente costituiva carattere di ‘insidia’ e ‘trabocchetto’, idonei a dar prova del ‘nesso causale’ con l’evento verificatosi, così risultando palese la responsabilità dell’ente proprietario, il Comune di Taormina, per non aver adottato tutti quegli accorgimenti utili ad evitare il verificarsi del danno agli avventori ed utenti dei luoghi.

E’ pur vero che l’evento, come attestato dai testi, è avvenuto in pieno giorno, ma deve anche richiamarsi la circostanza, che l’evento si è verificato all’improvviso e dall’alto, così che l’ostacolo, verosimilmente, non era di facile individuazione da parte del conducente dell’autovettura degli

Va anche precisato che il convenuto Comune di Taormina, non ha fornito alcuna prova contraria, né si è liberato della propria responsabilità fornendo elementi oggettivi utili a dar prova del caso fortuito.

Deve, quindi, rilevarsi che i danni riportati dall’autovettura degli attori, sono stati prodotti dai calcinacci caduti dall’edificio in proprietà all’ente convenuto, che certamente mantiene un controllo pieno e diretto sul bene stesso.

Pertanto, il convenuto Comune di Taormina, quale ente proprietario del predetto immobile, risponde dei danni prodotti dalla cosa in custodia.

A tal riguardo, come ampiamente e ripetutamente esposto da questo Giudicante in analoghe decisioni, si deve ricordare che l’art. 2051 Cod. Civ. statuisce che con l’art. 2051 Cod. Civ., si statuisce che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

In forza dell’onere di custodia imposto dalla richiamata norma, il custode di un bene, deve evitare che quest’ultimo esponga i terzi a situazioni di pericolo, in modo che, in caso di accadimento di un danno, egli ne è responsabile così da essere tenuto al risarcimento.

colpita dai calcinacci sul tetto panoramico e ho riscontrato calcinacci a terra sul lato guida".

Il testa ha, quindi, affermato che "(...) ho tolto i calcinacci da terra e il conducente della Smart spostò la macchina spostandola sul lato sinistro. Ciò consentì il transito della mia autovettura in quanto poi mi allontanai da quel posto".

Le circostanze riferite, trovano ulteriore conferma nell'articolo di stampa del 11/01/2015 in cui l'autore registra l'evento della caduta dei calcinacci su un autovettura e il grave stato di degrado dell'immobile di proprietà dell'ente convenuto, così attestando la piena ed esclusiva responsabilità del predetto ente, quale responsabile esclusivo nella causazione dell'evento stesso, per aver omesso al proprio onere di custodia della cosa in sua proprietà.

Infatti, proprio per il grave stato di degrado dell'immobile, riconosciuto nell'indicato articolo giornalistico dall'assessore ai LL. PP. del Comune convenuto, certamente costituiva carattere di 'insidia' e 'trabocchetto', idonei a dar prova del 'nesso causale' con l'evento verificatosi, così risultando palese la responsabilità dell'ente proprietario, il Comune di Taormina, per non aver adottato tutti quegli accorgimenti utili ad evitare il verificarsi del danno agli avventori ed utenti dei luoghi.

E' pur vero che l'evento, come attestato dai testi, è avvenuto in pieno giorno, ma deve anche richiamarsi la circostanza, che l'evento si è verificato all'improvviso e dall'alto, così che l'ostacolo, verosimilmente, non era di facile individuazione da parte del conducente dell'autovettura degli attori.

Va anche precisato che il convenuto Comune di Taormina, non ha fornito alcuna prova contraria, né si è liberato della propria responsabilità fornendo elementi oggettivi utili a dar prova del caso fortuito.

Deve, quindi, rilevarsi che i danni riportati dall'autovettura degli attori, sono stati prodotti dai calcinacci caduti dall'edificio in proprietà all'ente convenuto, che certamente mantiene un controllo pieno e diretto sul bene stesso.

Pertanto, il convenuto Comune di Taormina, quale ente proprietario del predetto immobile, risponde dei danni prodotti dalla cosa in custodia.

A tal riguardo, come ampiamente e ripetutamente esposto da questo Giudicante in analoghe decisioni, si deve ricordare che l'art. 2051 Cod. Civ. statuisce che con l'art. 2051 Cod. Civ., si statuisce che "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

In forza dell'onere di custodia imposto dalla richiamata norma, il custode di un bene, deve evitare che quest'ultimo esponga i terzi a situazioni di pericolo, in modo che, in caso di accadimento di un danno, egli ne è responsabile così da essere tenuto al risarcimento.

palito dall'attore per essere stato inadempiente al proprio obbligo di custodia, proprio laddove essa non è riuscita, con l'ordinaria diligenza, ad impedire quelle situazioni di pericolo a cui è stato esposto l'utente (cfr Cass. Civ. n° 3651/06).

Il carattere oggettivo della responsabilità stabilita all'art. 2051 Cod. Civ. è tale che, ai fini della dichiarazione di responsabilità, nessuna rilevanza assume la condotta posta in essere dal custode, né il carattere proprio dell'obbligo di custodia.

In ragione di ciò, per determinare la responsabilità della P.A., occorre tenere in debita considerazione le dinamiche causali produttive del danno, - come si fa in modo analogo nell'ipotesi di cui all'art. 2043 Cod. Civ. (cfr Trib. Catania, Sez. V, 30/05/2005, ma anche Cass. Civ. n° 3651/06; Cass. Civ. n° 15224/05; Cass. Civ. n° 11250/02).

Delineata così l'intera cornice del quadro normativo ed interpretativo di riferimento, deve rilevarsi che la stessa *"La responsabilità presunta per i danni cagionati da cose in custodia, stabilita dall'art. 2051 cod. civ. con riguardo al dinamismo connaturale alla cosa medesima o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da agenti esterni, può essere vinta solo dalla prova del caso fortuito, comprensivo anche del fatto del terzo, che non si sia potuto prevedibilmente evitare e che sia stato da solo la causa dell'evento, e non è, pertanto, esclusa dalle omissioni degli organi pubblici tenuti ad intervenire per la pubblica incolumità (per cui può solo configurarsi un concorso di colpa) quando la situazione della cosa sia di per sé già pericolosa ed il danno prevedibile e quindi evitabile, avendo in tal caso il custode l'obbligo di prevenire, esercitando il controllo della cosa in custodia ed attivandosi, anche autonomamente ed a prescindere dall'intervento della pubblica autorità, per evitare che da questa derivino danni ai terzi"* (Cass. Civ. n° 1947 del 26/02/1994. Ma anche Cass. Civ. n° 11268/02; Cass. Civ. n. 5031/98).

Pertanto, per giungere a determinare l'esistenza o meno di responsabilità in capo al custode per i danni arrecati a terzi, non assume rilievo alcuno il comportamento tenuto dal custode stesso, - visto che la previsione normativa richiamata stabilisce una responsabilità a carattere oggettivo di tipo aggravato che la dottrina giurisprudenziale riconduce alla alea del *"rischio"* da custodia (cfr. Cass. Civ. n° 4480/01; ma anche n° 61231/99 ed altre) -, ma il limite del *"caso fortuito"*, che la Suprema Corte di Cassazione ha qualificato come *"fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma ai modi con i quali si è verificato il danno"* (Cass. Civ. n° 20359/05. Ma anche Cass. Civ. n° 2062/04; n° 6753/04; n° 15429/04).

La caduta dei calcinacci sull'autovettura degli attori, fa legittimamente presumere la mancanza di una adeguata e preventiva manutenzione dell'immobile, che altrimenti posta preventivamente ed adeguatamente, certamente non avrebbero causato il verificarsi dell'evento

dannoso.

In ragione di ciò ed in assenza di prove adeguate, deve riconoscersi la responsabilità del Comune di Taormina, quale proprietario del palo, in ordine ai danni lamentati dagli attori.

In relazione al *quantum debeatur*, questo Giudicante, ha ritenuto sufficiente la produzione fotografica e la fattura n° 172 del 04/11/15 di avvenuta riparazione del veicolo di proprietà degli attori, rigettando l'istanza di nomina di CTU, per non incidere sui costi processuali ed in assenza di specifiche contestazioni.

In ragione di tale documentazione, attentamente esaminata da questo Giudicante, ritiene che il danno subito dall'autovettura fg. CV361RL di proprietà degli attori, vada determinata in complessivi € 890,00, comprensiva di IVA.

Non può invece accogliersi la domanda di risarcimento della danno da svalutazione commerciale del veicolo, richiesta dagli attori, in quanto priva di riscontri probatori.

Trattandosi di debito di valuta, debbono riconoscersi agli attori gli interessi legali maturati dal 04/11/2015 sino al suo pieno soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate da questo Giudicante, stante H.D.L. n° 1/2012 e secondo i parametri dettati dall'art. 1 D.M. 55/2014, come indicati in dispositivo, in favore degli attori.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace,

definitivamente pronunciando,

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

- **Dichiara** responsabile unico ed esclusivo dell'evento dannoso avvenuto in data 28/12/2014 il Comune di Taormina quale proprietario dell'immobile posto in via Roma civ. 21, per omessa vigilanza.
- **Condanna** il predetto convenuto Comune di Taormina, in persona del suo Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura tg. CV361RL di proprietà degli attori che si liquidano in complessivi € 890,00 oltre oltre agli interessi legali dal 04/11/2015 fino al suo effettivo saldo.
- **Condanna** il Comune di Taormina, al pagamento delle spese di giudizio in favore degli attori, che si liquidano in complessivi € 363,00, di cui € 63,00 per spese ed € 300,00 per competenze e onorari, oltre 15% ex art. 14 L.P., CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Messina 08 aprile 2016

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Messina 18 APR 2016

Il Giudice di Pace
IL GIUDICE DI PACE
Dr. Corrado GIARDINELLA



Originale P.E. x Avv.¹²

E' copia conforme all'originale.

Applicata marca per € _____

Messina - 3/OTT. 2016

Il Funzionario Giudiziario

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorervi, quando ne siano legalmente richiesti.

A richiesta dell'Avv.¹² E. BIONDO
nell'interesse di SPAMARO LUCIANO

Messina - 3/OTT. 2016

Il Funzionario Giudiziario

E' copia conforme alla
Messina 18 febbraio 2017
IL CANCELLIERE

Copie encastrate a richiesta
il 3 ottobre 2016.

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Antonio BONANNI



UFFICIO DEL CANCELLIERE



N. 926/16 R. G. n.

M. 3591/15 R. A. C.

N. 4251/16 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA N. / Rep.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE DI MESSINA

SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace, Dr. Corrado GIARDINELLA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n° 3591/15 di R.G., promossa da:

Sigg. **SPADARO LUCIANO**, cod. fisc. SPDLN80R29Z126Z, e **SPADARO SALVATORE**,
cod. fisc. SPDSVT39H09G234C, entrambi residenti in Castelmola (ME), elettivamente domiciliati

in Messina alla via Dogali, n° 50, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe BIONDO, cod. fisc.

PP66C07F158M, che li rappresenta e difende come da delega in atti **PARTE ATTRICE**

CONTRO

COMUNE DI TAORMINA, cod. fisc. 00299100834, in persona del Sindaco pro tempore, corrente
perla carica in Taormina al c.so Umberto, n° 217 – palazzo di Città

PARTE CONVENUTA - CONTUMACE

Oggetto: Risarcimento danni da cose in custodia.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE ATTRICE

Che l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace designato, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, voglia:

I) Ritenere e dichiarare che i danni subiti dagli attori alla propria autovettura (Smart tg. CV361RL) in data 28 dicembre 2014, sono stati causati dal distacco di calcinacci provenienti dall'edificio ove era ubicata l'ex Pretura del Comune di Messina, a causa della cattiva manutenzione dello stabile di cui è proprietario il Comune convenuto;

II) Conseguentemente condannare il Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento dei danni materiali subiti dall'autovettura degli attori, quantificandoli in € 807,00 o nell'importo maggiore o minore che verrà determinato in corso di causa (sempre nell'ambito di

competenza dell'Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, oltre il deprezzamento del mezzo;

III) Condannare il Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di lite.

Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 co. 1 n. 4 c.p.c. così come novellato dall'art. 45 co. 17 L. n° 69/09.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice evocava in giudizio l'ente convenuto, quale proprietario dell'edificio posto alla via Roma all'altezza del civ. 21, dal quale, a suo dire, in data 28/12/14, cadevano dei calcinacci che colpivano la propria autovettura tg. CV361RL, causando danni come quantificati in domanda, rassegnando le conclusioni riportate.

Preliminarmente deve dichiararsi, ex art. 291 c.p.c., la contumacia dell'ente convenuto vista la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e la mancata costituzione e comparizione in giudizio nelle forme e nei termini di legge.

Nel merito, assume rilevanza l'espletata prova per testi, i testi sigg. Giamboi Roberto e ~~Benotto Emanuele~~, sulla cui attendibilità non è dato muovere alcuna censura.

Il primo ha riferito di aver assistito all'evento in quanto "(...) mi poiché abito poco lontano dal luogo in cui si sono verificati i fatti di causa", aggiungendo che "(...) quel giorno transitavo in via Roma quasi all'altezza di una topografia ivi posta".

Il predetto ha, quindi, proseguito dichiarando che "Ricordo di aver visto un'autovettura parcheggiata sul margine sinistro e, vedevo lì una persona che conosco, mi sono fermato a chiedere cosa fosse successo. Ho appreso che dall'immobile sottostante piazza IX Aprile, denominato 'Circolo del forestiero', diventato poi ex Pretura oggi, erano caduti calcinacci a ridosso dell'autovettura. Apprendevo dai presenti che l'autovettura era in transito al momento della caduta dei calcinacci. Ebbi a constatare, infatti, che tale autovettura c'erano i segni di quanto mi avevano riferito".

Il teste ha, inoltre, precisando che "Ricordo che l'autovettura predetta era una Smart e vidi il danneggiamento del tetto panoramico".

Dello stesso tenore è la dichiarazione dell'altro teste che ha dichiarato di aver assistito all'evento in quanto "(...) mi trovavo con la mia famiglia a transitare sulla via Roma all'altezza del cancello della tipografia Vasta".

Il predetto proseguiva dichiarando che "Mi precedeva una Smart scura che si era fermata perché erano caduti dei calcinacci da un immobile vicino. Ricordo che l'autovettura era stata



colpita dai calcinacci sul tetto panoramico e ho riscontrato calcinacci a terra sul lato guida”.

Il testa ha, quindi, affermato che “(...) *ho tolto i calcinacci da terra e il conducente della Smart spostò la macchina spostandola sul lato sinistro. Ciò consentì il transito della mia autovettura in quanto poi mi allontanai da quel posto”.*

Le circostanze riferite, trovano ulteriore conferma nell'articolo di stampa del 11/01/2015 in cui l'autore registra l'evento della caduta dei calcinacci su un autovettura e il grave stato di degrado dell'immobile di proprietà dell'ente convenuto, così attestando la piena ed esclusiva responsabilità del predetto ente, quale responsabile esclusivo nella causazione dell'evento stesso, per aver omesso al proprio onere di custodia della cosa in sua proprietà.

Infatti, proprio per il grave stato di degrado dell'immobile, riconosciuto nell'indicato articolo giornalistico dall'assessore ai LL. PP. del Comune convenuto, certamente costituiva carattere di 'insidia' e 'trabocchetto', idonei a dar prova del 'nesso causale' con l'evento verificatosi, così risultando palese la responsabilità dell'ente proprietario, il Comune di Taormina, per non aver adottato tutti quegli accorgimenti utili ad evitare il verificarsi del danno agli avventori ed utenti dei luoghi.

E' pur vero che l'evento, come attestato dai testi, è avvenuto in pieno giorno, ma deve anche considerarsi la circostanza, che l'evento si è verificato all'improvviso e dall'alto, così che l'ostacolo, in tal modo, non era di facile individuazione da parte del conducente dell'autovettura degli

Va anche precisato che il convenuto Comune di Taormina, non ha fornito alcuna prova contraria, né si è liberato della propria responsabilità fornendo elementi oggettivi utili a dar prova del caso fortuito.

Deve, quindi, rilevarsi che i danni riportati dall'autovettura degli attori, sono stati prodotti dai calcinacci caduti dall'edificio in proprietà all'ente convenuto, che certamente mantiene un controllo pieno e diretto sul bene stesso.

Pertanto, il convenuto Comune di Taormina, quale ente proprietario del predetto immobile, risponde dei danni prodotti dalla cosa in custodia.

A tal riguardo, come ampiamente e ripetutamente esposto da questo Giudicante in analoghe decisioni, si deve ricordare che l'art. 2051 Cod. Civ. statuisce che con l'art. 2051 Cod. Civ., si statuisce che “*Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*”.

In forza dell'onere di custodia imposto dalla richiamata norma, il custode di un bene, deve evitare che quest'ultimo esponga i terzi a situazioni di pericolo, in modo che, in caso di accadimento di un danno, egli ne è responsabile così da essere tenuto al risarcimento.

colpita dai calcinacci sul tetto panoramico e ho riscontrato calcinacci a terra sul lato guida”.

Il testa ha, quindi, affermato che “(...) ho tolto i calcinacci da terra e il conducente della Smart spostò la macchina spostandola sul lato sinistro. Ciò consentì il transito della mia autovettura in quanto poi mi allontanai da quel posto”.

Le circostanze riferite, trovano ulteriore conferma nell'articolo di stampa del 11/01/2015 in cui l'autore registra l'evento della caduta dei calcinacci su un autovettura e il grave stato di degrado dell'immobile di proprietà dell'ente convenuto, così attestando la piena ed esclusiva responsabilità del predetto ente, quale responsabile esclusivo nella causazione dell'evento stesso, per aver omesso il proprio onere di custodia della cosa in sua proprietà.

Infatti, proprio per il grave stato di degrado dell'immobile, riconosciuto nell'indicato articolo giornalistico dall'assessore ai LL. PP. del Comune convenuto, certamente costituiva carattere di 'insidia' e 'trabocchetto', idonei a dar prova del 'nesso causale' con l'evento verificatosi, così risultando palese la responsabilità dell'ente proprietario, il Comune di Taormina, per non aver adottato tutti quegli accorgimenti utili ad evitare il verificarsi del danno agli avventori ed utenti dei luoghi.

E' pur vero che l'evento, come attestato dai testi, è avvenuto in pieno giorno, ma deve anche considerarsi la circostanza, che l'evento si è verificato all'improvviso e dall'alto, così che l'ostacolo, presente, non era di facile individuazione da parte del conducente dell'autovettura degli attori.

Va anche precisato che il convenuto Comune di Taormina, non ha fornito alcuna prova contraria, né si è liberato della propria responsabilità fornendo elementi oggettivi utili a dar prova del caso fortuito.

Deve, quindi, rilevarsi che i danni riportati dall'autovettura degli attori, sono stati prodotti dai calcinacci caduti dall'edificio in proprietà all'ente convenuto, che certamente mantiene un controllo pieno e diretto sul bene stesso.

Pertanto, il convenuto Comune di Taormina, quale ente proprietario del predetto immobile, risponde dei danni prodotti dalla cosa in custodia.

A tal riguardo, come ampiamente e ripetutamente esposto da questo Giudicante in analoghe decisioni, si deve ricordare che l'art. 2051 Cod. Civ. statuisce che con l'art. 2051 Cod. Civ., si statuisce che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

In forza dell'onere di custodia imposto dalla richiamata norma, il custode di un bene, deve evitare che quest'ultimo esponga i terzi a situazioni di pericolo, in modo che, in caso di accadimento di un danno, egli ne è responsabile così da essere tenuto al risarcimento.

La natura di tale responsabilità è a carattere oggettivo, nel senso che fanno gravare sul custode la prova liberatoria della colpevolezza, cioè dell'esistenza del caso fortuito, individuato nell'evento atto ad interrompere il nesso di causalità tra condotta e danno, quale sinonimo della assenza di colpa, per aver adottato un comportamento diligente.

Pertanto sono due i requisiti della responsabilità ex art. 2051 Cod. Civ.: 1) il rapporto tra la cosa ed il danno da essa derivante; 2) la relazione di custodia tra il titolare del potere fisico sulla cosa e quest'ultima.

Il primo requisito viene tradizionalmente individuato dalla giurisprudenza della S.C. di Cassazione come "(...) una relazione danno", ovvero nella "derivazione del danno dal dinamismo conformato alla cosa o dallo sviluppo in essa di un agente dannoso (...)" (Cass. Civ. n° 699 del 26 gennaio 1999), con la conseguenza che il danno può dirsi derivato dal "fatto della cosa" (Cass. Civ. n° 5031 del 20 maggio 1998).

L'altro requisito si individua, per il custode, nel "potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa", così che custodi della cosa sono coloro che "privati o enti pubblici" ne hanno il possesso o la detenzione, legittimi o abusivi, così che anche i locatari e i concessionari sono quindi ritenuti responsabili per i danni prodotti dalla cosa o dalle parti della cosa affidata alla loro custodia (C. M. BIANCA, op. cit., 716 s.).

La norma dell'art. 2051 Cod. Civ. addossa, come detto, al custode la prova del caso fortuito, che va individuata o quale evento atto ad interrompere il nesso di causalità tra condotta e danno, ovvero come esimente di colpa per il custode.

Con riferimento alla fattispecie in esame, dobbiamo registrare una coincidenza tra la giurisprudenza di merito e quella di legittimità, ravvisabile in una responsabilità ex art. 2051 Cod. Civ. in capo al soggetto che ne aveva la custodia del bene, in quanto si tratta di evento prevedibile ed evitabile da una persona avveduta e diligente: "La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, a norma dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo se si provi il caso fortuito, consistente in un evento imprevedibile ed eccezionale. Non può quindi ritenersi caso fortuito, interruttivo del nesso di causalità, un temporale, seppure caratterizzato da forti raffiche di vento e caduta di grandine" (Trib. di Cagliari 6 dicembre 1995; ancora, Tribunale di Verona, 26 gennaio 1994. Cass., I.U.U., n° 12019 del 11 novembre 1991, Cass. Civ. n° 1947 del 26 febbraio 1994).

Nell'ipotesi in esame, quindi, a giusta ragione, l'attore invoca la sussistenza della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 Cod. Civ., proprio perché la causa dell'evento è da rinvenirsi alla mancata cura e manutenzione del bene in custodia.

In altri termini, rifacendoci alla cosiddetta teoria della responsabilità oggettiva, una volta stabilito che il proprietario del manufatto è l'ente convenuto, sarà questo a dover risarcire il danno

patito dall'attore per essere stato inadempiente al proprio obbligo di custodia, proprio laddove essa non è riuscita, con l'ordinaria diligenza, ad impedire quelle situazioni di pericolo a cui è stato esposto l'utente (cfr Cass. Civ. n° 3651/06).

Il carattere oggettivo della responsabilità stabilita all'art. 2051 Cod. Civ. è tale che, ai fini della dichiarazione di responsabilità, nessuna rilevanza assume la condotta posta in essere dal custode, né il carattere proprio dell'obbligo di custodia.

In ragione di ciò, per determinare la responsabilità della P.A., occorre tenere in debita considerazione le dinamiche causali produttive del danno, - come si fa in modo analogo nell'ipotesi di cui all'art. 2043 Cod. Civ. (cfr Trib. Catania, Sez. V, 30/05/2005, ma anche Cass. Civ. n° 3651/06; Cass. Civ. n° 15224/05; Cass. Civ. n° 11250/02).

Delineata così l'intera cornice del quadro normativo ed interpretativo di riferimento, deve rilevarsi che la stessa *"La responsabilità presunta per i danni cagionati da cose in custodia, stabilita dall'art. 2051 cod. civ. con riguardo al dinamismo connaturale alla cosa medesima o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da agenti esterni, può essere vinta solo dalla prova del caso fortuito, comprensivo anche del fatto del terzo, che non si sia potuto prevedibilmente evitare e che sia stato da solo la causa dell'evento, e non è, pertanto, esclusa dalle omissioni degli organi pubblici tenuti ad intervenire per la pubblica incolumità (per cui può solo configurarsi un concorso di colpa) quando la situazione della cosa sia di per sé già pericolosa ed il danno prevedibile e quindi evitabile, avendo in tal caso il custode l'obbligo di prevenire, esercitando il controllo della cosa in custodia ed attivandosi, anche autonomamente ed a prescindere dall'intervento della pubblica autorità, per evitare che da questa derivino danni ai terzi"* (Cass. Civ. n° 1947 del 26/02/1994. Ma anche Cass. Civ. n° 11268/02; Cass. Civ. n. 5031/98).

Pertanto, per giungere a determinare l'esistenza o meno di responsabilità in capo al custode per i danni arrecati a terzi, non assume rilievo alcuno il comportamento tenuto dal custode stesso, - visto che la previsione normativa richiamata stabilisce una responsabilità a carattere oggettivo di tipo aggravato che la dottrina giurisprudenziale riconduce alla alea del *"rischio"* da custodia (cfr. Cass. Civ. n° 4480/01; ma anche n° 61231/99 ed altre) -, ma il limite del *"caso fortuito"*, che la Suprema Corte di Cassazione ha qualificato come *"fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma ai modi con i quali si è verificato il danno"* (Cass. Civ. n° 20359/05. Ma anche Cass. Civ. n° 2062/04; n° 6753/04; n° 15429/04).

La caduta dei calcinacci sull'autovettura degli attori, fa legittimamente presumere la mancanza di una adeguata e preventiva manutenzione dell'immobile, che altrimenti posta preventivamente ed adeguatamente, certamente non avrebbero causato il verificarsi dell'evento

dannoso.

In ragione di ciò ed in assenza di prove adeguate, deve riconoscersi la responsabilità del Comune di Taormina, quale proprietario del palo, in ordine ai danni lamentati dagli attori.

In relazione al *quantum debeat*, questo Giudicante, ha ritenuto sufficiente la produzione fotografica e la fattura n° 172 del 04/11/15 di avvenuta riparazione del veicolo di proprietà degli attori, rigettando l'istanza di nomina di CTU, per non incidere sui costi processuali ed in assenza di specifiche contestazioni.

In ragione di tale documentazione, attentamente esaminata da questo Giudicante, ritiene che il danno subito dall'autovettura tg. CV361RL di proprietà degli attori, vada determinata in complessivi € 890,00, comprensiva di IVA.

Non può invece accogliersi la domanda di risarcimento della danno da svalutazione commerciale del veicolo, richiesta dagli attori, in quanto priva di riscontri probatori.

Trattandosi di debito di valuta, debbono riconoscersi agli attori gli interessi legali maturati dal 04/11/2015 sino al suo pieno soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate da questo Giudicante, ai sensi del D.L. n° 1/2012 e secondo i parametri dettati dall'art. 1 D.M. 55/2014, come indicati in

in favore degli attori.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace,

ha definitivamente pronunciando,

in attesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

- **Dichiara** responsabile unico ed esclusivo dell'evento dannoso avvenuto in data 28/12/2014 il Comune di Taormina quale proprietario dell'immobile posto in via Roma civ. 21, per mancata omessa vigilanza.
- **Condanna** il predetto convenuto Comune di Taormina, in persona del suo Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura tg. CV361RL di proprietà degli attori che si liquidano in complessivi € 890,00 oltre oltre agli interessi legali dal 04/11/2015 fino al suo effettivo saldo.
- **Condanna** il Comune di Taormina, al pagamento delle spese di giudizio in favore degli attori, che si liquidano in complessivi € 363,00, di cui € 63,00 per spese ed € 300,00 per competenze e onorari, oltre 15% ex art. 14 L.P., CPA e IVA come per legge.

deciso in Messina 08 aprile 2016

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Messina 18 APR 2016

Il Giudice di Pace
IL GIUDICE DI PACE
Dr. Corrado GIARDINELLA

G.P. Messina RG n° 3591/15 - Dr. Giardinella



3 OTT. 2016 (Bianca copia esecutiva)

A.W. G. BLONDI

SPADARO LUCLANO



Consigliere



ORD. 68/17

GIUDICE DI PACE

DI MESSINA

Giudice di Pace, Dott. C. GIARDINELLA

• **Letto** il ricorso con il quale si chiedeva di procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n° 926/16 emessa da questo Giudice depositata in data 18/04/16 nella causa tra Spadaro Luciano +1 contro Comune di Taormina, n° 3591/15 di R.G.;

Rilevato che nella indicata sentenza manca la pag. n° 4;

Vista la regolarità della notifica alle altre parti del giudizio e la loro mancata comparizione senza giustificato motivo all'udienza fissata;

Ritenuto che si versa in evidente errore materiale;



P. Q. M.

• **Visto** l'art. 287 c.p.c., procede alla correzione dell'errore materiale della sentenza emessa da questo Giudicante e depositata in data 18/04/16 n° 926/16 nella causa promossa da Spadaro Luciano +1 e Comune di Taormina, nel senso che nella parte motiva deve essere inserita la pag. 4 che si allega al presente provvedimento;

Dispone che la cancelleria provveda per l'annotazione del presente provvedimento sull'originale dell'indicata sentenza.

Messina, li 13/01/2017

Il Giudice di Pace
IL GIUDICE DI PACE
Dr. Corrado GIARDINELLA



Copia conforme all'originale Procura a richiesta
dell'Avv. Giuseppe Biundo.....
per uso Notifiche.....
Mostra, il 08/2/17.....

L'Assistente Giudiziario



ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Mangano Catena

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza, come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio unico notifiche del Tribunale di Messina, ho notificato e dato copia dell'antescritta Sentenza al **COMUNE DI TAORMINA** in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso il Municipio del Comune predetto sito a Taormina, Corso Umberto, n. 217, tramite servizio postale con R.R.N.:

A mezzo del servizio postale a norma di legge
con raccomandata RR. N. _____
Messina, li 16 FEB 2017
L'Ufficiale Giudiziario

Dott.ssa **FRANCESCA RUGGER**
FUNZIONARIO UNEP AREA III F2
CORTE D'APPELO MESSINA

04029

Specifica

...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...

M.S.B.

4 FEB 2017
Coppia tassa 10% corrisposta
in modo virtuale (Bollo Bolle
di Massima)

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 27 DIC. 2017

Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 28 DIC 2017

S. 926/16 *Tram. 814/17*
Il Responsabile *€ 1.393,90*
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto

COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 60/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: : RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 926/16 del 08.04.2016 emessa nel giudizio SPADARO LUCIANO e SPADARO SALVATORE contro il Comune di TAORMINA.

Premesso che i Sigg. SPADARO LUCIANO e SPADARO SALVATORE hanno citato il Comune di TAORMINA, proponendo ricorso per il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, Smart tg. CV361RL, in data 28.12.2014 derivati dalla caduta di calcinacci dall'immobile di proprietà dell'Ente (edificio sede della ex Pretura) ;

che in data 21/02/2017, prot. com.le n. 3881, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 926/16 - R.G. n. 3591/2015 – dell' 08.04.2016, depositata in cancelleria il 18.04.2016, con cui il Giudice del Tribunale di MESSINA

a) ha accolto la domanda dei Sigg. SPADARO LUCIANO e SPADARO SALVATORE riconoscendo la responsabilità del Comune per l'evento dannoso;

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento del risarcimento del danno materiale liquidato in complessivi 890,00 oltre interessi legali dal 04/11/2015 fino al suo effettivo soddisfo

c) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 363,00 oltre 15% ex art. 14 L.P., CPA e IVA come per legge;

Considerato che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le somme da rifondere ai Sigg. SPADARO LUCIANO e SPADARO SALVATORE ammontano complessivamente ad € 1.393,90, sulla base della seguente specifica:

▶ spese di lite previste in sentenza	€	300,00
▶ spese generali 15% (su € 300,00)	€	45,00

▶ C.P.A. 4% (su € 345,00)	€	13,80
▶ Iva 22% (su € 358,80)	€	78,94
▶ spese documentate	€	63,00
danni materiali	€	890,00
interessi su danni materiali	€	3,16

totale complessivo € 1.393,90.

VISTO ed ACCERTATO

di riconoscere, a favore di Spadaro Luciano, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 536,67 , scaturente dalla sentenza esecutiva n. sentenza n. 926/16 dell' 08/04.2016 , da porre a carico del bilancio 2017-2019 per l'annualità 2017;

i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;

b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.

L.c.s

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Margherita Fontana


Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato



IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana



É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____ / ____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

30 DIC 2017

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

